

Parti

Ricorrente: Twoh International BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 28 quater, parte A, premessa e lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76, pag. 1), e con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU L 24, pag. 1) — Vendita e trasporto di merci verso un altro Stato membro per conto dell'acquirente — Mancata comunicazione di informazioni pertinenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di arrivo — Obbligo o meno, in capo alle autorità dello Stato membro di partenza, di chiedere informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di arrivo e, eventualmente, di tenerne conto.

Dispositivo

L'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, letto in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, e col regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, dev'essere interpretato nel senso che le autorità tributarie dello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni nell'ambito di una cessione intracomunitaria non sono tenute a chiedere informazioni alle autorità dello Stato membro di destinazione invocato dal fornitore.

(¹) GU C 217 del 3.9.2005.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-186/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Monopolio nazionale di vendita al minuto delle bevande alcoliche — Divieto di importazione da parte di privati)

(2007/C 297/05)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Ström van Lier e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica finlandese (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale relativa ad un monopolio nazionale di vendita al minuto delle bevande alcoliche che vieta l'importazione diretta di tali bevande da parte di privati

Dispositivo

- 1) Vietando l'importazione di bevande alcoliche da parte di privati che agiscono attraverso intermediari indipendenti o vettori professionisti da essi designati, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE, senza che tale divieto possa essere ritenuto giustificato ai sensi dell'art. 30 CE.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.